

REGOLAMENTO (CEE) N. 1723/93 DELLA COMMISSIONE**del 30 giugno 1993****che stabilisce i prezzi e gli importi fissati in ecu nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e ridotti in seguito ai riallineamenti monetari del settembre 1992, del novembre 1992, del gennaio 1993 e del maggio 1993**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1330/93 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2,considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3820/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, recante misure transitorie relative all'applicazione delle disposizioni agrimonetarie di cui al regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽⁴⁾, ha istituito una corrispondenza tra le disposizioni del regime agrimonetario applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993 e quelle applicabili prima di tale data;considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 ha stabilito l'elenco dei prezzi e degli importi del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ai quali si applica il coefficiente riduttore di 1,013088 fissato dal regolamento (CEE) n. 1331/93 della Commissione ⁽⁵⁾, a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993/94, nell'ambito del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92, occorre precisare la conseguente riduzione dei prezzi e degli importi per ogni settore interessato e fissare il valore dei prezzi e degli importi ridotti;considerando che l'inclusione nell'elenco che figura nella parte 8 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3824/92 degli importi intesi a adeguare il prezzo d'entrata per i prodotti che rientrano nel gruppo n. 11 e previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3798/91 ⁽⁷⁾, annullerebbe in maniera ingiustificata la diminuzione derivante dall'applicazione del coefficiente riduttore al prezzo di entrata per i prodotti in questione da utiliz-

zare nel calcolo dei prelievi all'importazione; che è pertanto opportuno non applicare tale coefficiente ai suddetti importi di adeguamento;

considerando che, per la campagna 1993/94, il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1561/93 del Consiglio ⁽⁸⁾; che i prezzi di entrata di taluni prodotti lattiero-caseari sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1562/93 del Consiglio ⁽⁹⁾; che i valori franco frontiera per taluni formaggi importati da un paese terzo sono fissati dal regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione ⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1317/93 ⁽¹¹⁾; che il prelievo speciale applicabile al burro neozelandese è fissato all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3841/92 del Consiglio ⁽¹²⁾; che l'aiuto al latte scremato trasformato per la fabbricazione di caseina e di caseinati è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2921/90 della Commissione ⁽¹³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 140/93 ⁽¹⁴⁾; che la forcella dell'aiuto per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali è fissata all'articolo 2 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio ⁽¹⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1115/89 ⁽¹⁶⁾; che gli importi degli aiuti concessi per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali sono fissati all'articolo 1 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1105/68 della Commissione ⁽¹⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2292/92 ⁽¹⁸⁾; che l'importo dell'aiuto che consente ai beneficiari dell'assistenza sociale di acquistare burro a prezzo ridotto è fissato dal regolamento (CEE) n. 2990/82 del Consiglio ⁽¹⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3654/92 ⁽²⁰⁾; che gli aiuti per i produttori di latte in Portogallo di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 739/93 del Consiglio ⁽²¹⁾, sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1579/93 della Commissione ⁽²²⁾; che gli importi dell'aiuto per il consumo umano di prodotti lattiero-caseari freschi sono stati fissati

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 113.⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 22.⁽⁵⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.⁽⁶⁾ GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 357 del 28. 12. 1991, pag. 3.⁽⁸⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 33.⁽⁹⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 34.⁽¹⁰⁾ GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1.⁽¹¹⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 78.⁽¹²⁾ GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽¹³⁾ GU n. L 279 dell'11. 10. 1990, pag. 22.⁽¹⁴⁾ GU n. L 19 del 28. 1. 1993, pag. 15.⁽¹⁵⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 4.⁽¹⁶⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 7.⁽¹⁷⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 24.⁽¹⁸⁾ GU n. L 221 del 6. 8. 1992, pag. 18.⁽¹⁹⁾ GU n. L 314 del 10. 11. 1982, pag. 26.⁽²⁰⁾ GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 1.⁽²¹⁾ GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 4.⁽²²⁾ GU n. L 152 del 24. 6. 1993, pag. 12.

dal regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3714/92 ⁽²⁾, e dai regolamenti (CEE) 2234/92 ⁽³⁾ e (CEE) n. 2235/92 della Commissione ⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi e gli importi fissati in ecu e applicabili a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1993/94 nel

settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e ridotti conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92 sono riportati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 218 del 31. 7. 1992, pag. 102.

⁽⁴⁾ GU n. L 218 del 31. 7. 1992, pag. 105.

ALLEGATO

		(in ECU/100 kg)	
Designazione di prezzi e importi	Prezzi o importi cui si applica il coefficiente 1,013088		
	1993/94	1994/95	
1. Prezzo indicativo del latte	26,06	25,79	
2. Prezzo d'intervento per :			
— burro	280,33	274,55	
— latte scremato in polvere	170,20	170,20	
— formaggio Grana Padano :			
— dell'età di 30-60 giorni	367,24	365,06	
— dell'età di almeno sei mesi	456,53	454,23	
— formaggio Parmigiano Reggiano dell'età di almeno sei mesi	504,76	502,46	
	1993/94		
3. Prezzo di entrata :			
Gruppo di prodotti 1	56,13		
Gruppo di prodotti 2	191,20		
Gruppo di prodotti 3	262,03		
Gruppo di prodotti 4	98,06		
Gruppo di prodotti 5	128,90		
Gruppo di prodotti 6	314,56		
Gruppo di prodotti 7	371,16		
Gruppo di prodotti 8	310,51		
Gruppo di prodotti 9	584,66		
Gruppo di prodotti 10	335,24		
Gruppo di prodotti 11	309,19		
Gruppo di prodotti 12	93,04		
4. Valori franco frontiera di taluni formaggi di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82 :			
lettera c) :			
— primo trattino, primo importo	338,39		
— primo trattino, secondo importo	362,22		
— secondo trattino, primo importo	362,22		
— secondo trattino, secondo importo	386,05		
lettera d) :			
— primo trattino	362,22		
— secondo trattino	386,05		
— terzo trattino	419,40		
lettera g) :			
— primo trattino	274,60		
— secondo trattino	292,46		
— terzo trattino	304,38		
lettera j)	239,45		
5. Prelievo speciale applicabile al burro neozelandese fissato all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/89	33,84		
6. Aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2921/90	6,22		
7. Forcella entro cui è fissato l'aiuto per il latte scremato in polvere di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 986/68	da 49,27 a 78,83		

(in ECU/100 kg)	
Designazione di prezzi e importi	Prezzi o importi cui si applica il coefficiente 1,013088
	1993/94
8. Aiuto al latte scremato in polvere [regolamento (CEE) n. 1105/68]	47,97
Aiuto al latte scremato [regolamento (CEE) n. 1634/85]	4,80
Aiuto al latte scremato in polvere [regolamento (CEE) n. 1634/85]	59,22
9. Aiuto per l'acquisto di burro [regolamento (CEE) n. 2990/82]	138,19
10. Aiuto per i produttori di latte in Portogallo di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 0000/93 :	
— per la campagna 1993/94	2,056
— per la campagna 1994/95	1,645
— per la campagna 1995/96	1,234
— per la campagna 1996/97	0,822
— per la campagna 1997/98	0,412
11. Importo dell'aiuto per il consumo umano di prodotti lattiero-caseari freschi di cui :	
— all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3763/91	4,96
— all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2234/92	6,91
— all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2235/92	6,91